Schema di contratto per l'affidamento "Servizio di assistenza e manutenzione	
dell'infrastruttura telefonica per la Sala Operativa Unificata Permanente della	
Regione Toscana" - CIG 6967927343	
L'anno il giorno del mese di in Firenze, Via di	
Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana,	
fra	
- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n con sede legale	
a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n. 10, rappresentata da	
, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale	
interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore "",	
competente per materia, nominato con decreto n del del Direttore	
Generale della Direzione Generale autorizzato, ai sensi dell'art. 54	
della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per	
il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n del	
, esecutivo a norma di legge;	
- (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede	
legale in, Via, n, codice fiscale e partita IVA n.	
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di,	
rappresentata dal Sig, nato a il, domiciliato per il	
presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante	
come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.	
(In caso di procura speciale)	
rappresentata da, nato a il, in qualità di Procuratore	
speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura	
speciale conferita con atto a rogito del notaio di, n di	

Repertorio del (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in	
copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaiosi	
allega al presente contratto sotto la lettera "_"	
PREMESSO	
- che con decreto n del del Dirigente Responsabile del Settore	
si è provveduto ad approvare, relativamente	
all'affidamento in oggetto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo	
schema del presente contratto e tutta la documentazione necessaria ad affidare il	
"Servizio di assistenza e manutenzione dell'infrastruttura telefonica per la Sala	
Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana" alla Società Vitrociset	
S.p.A.;	
- che la Società ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con	
il presente contratto;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di	
scrittura privata in modalità elettronica.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in	
corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente	
narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in	
proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 - OGGETTO	
La Regione Toscana, nella persona del Dirigente, affida alla Società	
, che, nella persona del Sig accetta e si obbliga a realizzare la	
prestazione relativa a	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto	

previsto:	
- nel presente contratto;	
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità,	
come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti si	
allega al presente contratto quale Allegato "".	
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
Il presente contratto ha una durata con decorrenza dal 27/02/2017 fino al	
31/01/2018.	
La Regione, in considerazione del fatto che, con decreto n. 1598/2016 è stata	
attivata la procedura di gara pubblica, ai sensi degli artt. 3 comma 37, 55 comma 5 e	
83 del D,Lgs. 163/2006, per la fornitura di quanto oggetto del presente contratto e	
che ad oggi è in corso di aggiudicazione definitiva, si riserva la facoltà, a seguito	
dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara e dopo la relativa	
sottoscrizione del contratto, di recedere dal presente contratto, prima della scadenza,	
a seguito di comunicazione tramite PEC con la quale verrà comunicata la data di	
cessazione del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni.	
In caso di esercizio di tale facoltà, saranno dovuti alla Società solo il canone	
maturato della Tabella I fino alla cessazione del rapporto.	
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro (Euro	
/00) oltre IVA nei termini di legge pari all'importo offerto dalla Società.	
Gli importi unitari dei servizi oggetto del presente contratto sono quelli indicati	
dall'Operatore economico, così come risulta dal Dettaglio Economico, che, in copia	
digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale	
Allegato "".	
3	

Regione Toscana corrisponderà alla Società gli importi unitari delle tipologie di	
servizi indicati nel Dettaglio Economico per le quantità di servizi effettivamente	
ordinati ed eseguiti nel corso della vigenza contrattuale.	
Regione Toscana pertanto non garantisce il raggiungimento del suddetto	
corrispettivo contrattuale massimo nell'arco di vigenza contrattuale.	
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni	
richieste nel Capitolato.	
Regione Toscana si riserva nel rispetto dell'importo massimo contrattualizzato di:	
- variare le quantità stimate fra le tipologie richieste nel Dettaglio Economico,	
- non acquisire alcuna delle giornate di lavoro richieste nel dettaglio economico	
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO	
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la	
disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere l'aumento o la diminuzione	
della prestazione alle stesse condizioni nel limite massimo del quinto dell'importo	
contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia il sistema web	
ap@ci	
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli	
ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema	
web ap@ci. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite il	
sistema web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla	
gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio	
rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non	
4	

disponga di CNS, tramite username e password ( <a href="https://web.e.toscana.it/apaci">https://web.e.toscana.it/apaci</a> ).	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera	
durata contrattuale.	
Oppure	
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia la PEC	
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli	
ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di	
posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e	
trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla	
gestione del contratto.	
La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".	
La pec dell'Appaltatore è: "".	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera du-	
rata contrattuale.	
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le	
seguenti modalità: la fatturazione delle voci elencate nel Dettaglio economico alla	
Tabella I del Dettaglio economico avverrà con cadenza trimestrale posticipata .	
Alla fatturazione farà seguito per le attività di cui alla tabella 1 del Dettaglio	
economico il relativo accertamento quali-quantitativo del Direttore di esecuzione.	
Le fatture elettroniche, intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale – Set-	
tore Servizi Infrastrutturali Tecnologie Innovative e Fonia – codice fiscale	
01386030488, CUU PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla	
FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento	
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con	
5	

l'indicazione del codice CIG 6967927343.	
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split	
payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità	
IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).	
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs.	
50/2016, la Società e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza	
contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo	
alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione	
nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una	
riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo	
importo oggetto di liquidazione.	
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società ed il subappaltatore	
dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di	
prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate	
nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo	
della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.	
Pagamenti in corso di esecuzione	
Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, i	
relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,	
lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., entro 30 giorni dalla data di apposita	
dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione di accertamento che la	
prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni	
previste nei documenti contrattuali e/o entro 30 giorni dalla data verifica di	
conformità in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute	
dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.	

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire,	
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva	
(D.U.R.C.) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in	
ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli	
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove	
l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità,	
precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi	
della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due	
giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30	
giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua	
emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata	
dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.	
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,	
l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità	
eventualmente riscontrate.	
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte	
del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva	
che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati	
nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del	
procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate	
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli	
enti previdenziali e assicurativi.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di	

cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la	
Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto	
all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.	
Pagamenti a saldo	
La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa	
dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene	
disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs.	
231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle	
medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la	
verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società	
e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel	
presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale	
termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o	
gennaio è aumentato a 60 giorni.	
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente	
articolo, le stesse non verranno accettate.	
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge	
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.	
140.	
La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari	
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del	
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, prima di	
effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla	
verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica	
delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come	
8	

sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica	
suddetta.	
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione	
verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la	
modalità indicata al precedente articolo 5 "Gestione digitale del contratto", copia	
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore,	
unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente	
tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per	
procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con	
ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da	
estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso,	
Agenzia, con codice IBAN o su un diverso conto corrente,	
bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni	
dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
Il Sig esonera la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità	
per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	
In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti	
rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena	
S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Nuova Banca	
dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Banca CR	
Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da	
parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.	
La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i	

pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli	
obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obbli-	
ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	
La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcon-	
traenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto,	
un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità	
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.	
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla	
Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (su-	
bappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore	
prende atto dei seguenti codici: CIG 6967927343.	
Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contrat-	
to quale "Allegato" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedi-	
cati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle genera-	
lità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla So-	
cietà.	
La Società è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative	
ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
Il Sig. Stefano Pimazzoni è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per	
la Regione Toscana.	
ART.9 – ACCERTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO/VERIFICA DI	
10	

## CONFORMITA' Per l'accertamento quali-quantitativo e la certificazione di verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 6 del Capitolato. ART.10 – SUBAPPALTO, SUB-CONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO Il subappalto è consentito nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. La Società, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo

gara CIG 6967927343. La Regione Toscana provvederà al pagamento delle	
prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti	
correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.	
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in	
modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.	
ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore	
diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon	
andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,	
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e	
prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico	
tutti gli oneri relativi.	
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a	
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli	
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località	
in cui viene eseguita la prestazione.	
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in	
base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto	
alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi	
predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né	
ha titolo per il risarcimento danni.	
Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni	
12	

arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, per fatto proprio	
o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione	
Toscana da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.	
La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da	
pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della	
prestazione.	
La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare	
l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.	
34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo	
materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli	
obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto	
riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art	
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento	
dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e	
ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
In sede di esecuzione contrattuale, qualora non vengano rispettate le condizioni	
12	

t			
	Voce	SLA minimo	Penali
	seguito riportato.		
	di esecuzione, potrà procedere all'applicazione delle penali secondo quanto di		
	Prestazionale, il Responsabile Unico del procedimento, su indicazione del direttore		
	minime di servizio (SLA) descritte nell'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e		

indisponibilità della prestazione "help-desk tele-	24x7	100,00 € per ogni ora di	
fonico"		indisponibilità	
tempo di ripristino in caso di guasto grave (su	2 h solari	200,00 € per ogni ora di	
apparati non terminali)		ritardo	
tempo di ripristino in caso di guasto singolo (su	6 h solari	50,00 € per ogni ora di	
apparati terminali di utente)		ritardo	
tempo di esecuzione modifiche alla configura-	8 h solari	50,00 € per ogni ora di	
zione		ritardo	
L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente			
contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per			
iscritto, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da			
applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal			
ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.			
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è			
imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella			
misura riportata nel presente contratto. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti			
sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste			
ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 16 che dovrà essere			
integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.			
			-

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione

della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle	
penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di	
contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.	
L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere	
la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere	
il risarcimento del maggior danno.	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da	
parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,	
l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile:	
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.	
136/2010;	
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;	
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di	
Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
della Società compreso quelli del subappaltatore;	
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare	
netto contrattuale.	
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente	
articolo:	
1.5	

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	
Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva	
di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche	
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito	
garanzia definitiva mediante n del, con la quale	
si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse	
della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro	
(	
L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a	
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale	
importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a se-	
guito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e	
obblighi contrattuali.	
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali,	
emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che	
vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la	
Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società	
Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto	
previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del	
i '	

28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per	
eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a	
completamento dell'appalto.	
La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza	
delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a	
conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare	
rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.	
In particolare si impegna a:	
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto	
del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie	
istruzioni;	
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a	
ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei	
dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o	
non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs.	
196/2003;	
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.	
Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione	
ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto	
stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";	
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione	
conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
ART. 17 – RECESSO	

La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo	
ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative	
ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del	
medesimo articolo di cui sopra.	
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20	
giorni.	
L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o	
rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto	
concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al	
D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro	
successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a	
carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il	
presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le	
spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.	
ART. 19 – NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme	
contenute:	
- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e	
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e	
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei	
18	

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in	
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive	
modifiche e integrazioni;	
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni	
sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le	
parti compatibili;	
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del	
Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e	
integrazioni, per le parti compatibili;	
ART. 20 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di	
Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
Firmato digitalmente da	
per la Regione Toscana	
per la Società	
10	